PER

D. VINCENZO E D. LUIGI MEROLA.

NELLA 3. CAMERA DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

INDICE.

Nulla lex tam late patet ut ad omnia pertingat; et nihil inter homines sic est indubitatum, ut non possit, licet aliquid sit valde iustissimum, tamen suscipere quandam solicitam dubitationem.
Novel. 44. Cap. I. §. 1.

Aliquis mihi venenum dedit, sed vim suam remixtum cibo perdidit, venenum illud dando scelere se obligavit, etiam si non nocuit. Non minus latro est cuius telum opposita veste elusum est.
Senec. De Sapient. C. I.

§. 1. Suggetto del contendere - Quadro generale dei fatti, che ne prestano la occasione.

Nel fine di servire all' ordine delle idee e di renre la causa attuale di facile intelligenza, giudichiamo convenevole scindere la cronologia dei fatti, e rapportarne per ciascuna dimostrazione quelli che vi ànno relazione. Questo metodo esenterà i leggitori di queste pagine dalla fatica di rammentar tutto in un momento, e chiarirà partitamente ciascuna quistione, che debbe andar risoluta.

§. 2. Prima serie dei fatti in riguardo alla nullità dello stato di Rosa de Sortis.

Moriva Antonio Merola nel primo di gennaio dell' anno 1836. Nel giorno medesimo Rosa de Sortis assumeva il carattere di figliuola adottiva del defunto, e domandava l' apposizione dei suggelli per tutela dei diritti suoi. D' altra banda il padre, il fratello e le sorelle di Antonio a nome Vincenzo, Luigi, Maria e

Raffaela accettavano nel giorno 2 di quel mese l' eredità intestata del defunto, e chiedevano la dissuggellazione degli effetti ereditarî. Impugnavano lo stato della de Sortis, comechè incapace a divenire figliuola adottiva per essere macchiata di adulterio il suo nascimento.

Essi nel giorno 12 di marzo di quel medesimo anno mossero la lite intorno alla qualità adulterina di costei, adducendo gravissime pruove confermatrici del loro assunto (1).

Gli attori non vagavano nei campi della fervida immaginazione, ma si stringevano negli stadì della schietta verità.

Dimostravano, che Giuseppe de Sortis di anni 21 tolse in moglie Teresa Esposito nell' anno 1813.

Nel 1 di febbraio dell' anno seguente 1814 Giuseppe, mutando condizione e domicilio presentò alla municipalità Vicaria una bambina, che disse, essergli nata la notte, cui impose il nome di Rosa. Egli tacque il nome della donna che l' aveva data in luce.

Nel giorno 16 di marzo; cioè 46 giorni dopo, lo stesso Giuseppe ripigliando la sua vera condizione e domicilio recò alla municipalità dello stesso circondario un fanciullo, che disse essere nato da lui e da Teresa Esposito sua moglie, il quale nomò Salvatore.

Vivevano intanto in quel tempo i coniugi Giannandrea Royer e Gaetana Berger, divisi però l'uno dall' altro. Il primo si dimorava in Pietramelara, e la seconda in Napoli.

Nel 13 di febbraio del 1817 Giannandrea defunse in quel comune.

Nel 16 di giugno dell' anno medesimo, vale a dire dopo circa tre mesi, Gaetana Berger si congiun-

(1) *Fog. 1 a 32 del vol. della nullità dell' adozione.*

se in matrimonio con Antonio Merola. È rimarchevole che in questa solenne occasione, si celebrarono le nozze in altra municipalità, diversa da quella del domicilio della sposa. Si serbò silenzio intorno alla qualità di costei, cioè se nubile, o vedova. I testimoni furono quelli stessi adibiti nei varì casi della nascita di Rosa vera figlia adulterina di Gaetana Berger e di Antonio Merola, e del proprio figliuolo di Giuseppe de Sortis appellato Salvatore.

La unione di costoro segnò l' epoca dei pubblici favori prodigati alla Rosa, di assunto nome de Sortis, e porse un velame con cui ricuoprire la viziosa origine di costei.

S' immaginò dai freschi coniugi di adottarsi in figlia la Rosa, la quale come ognun vede era il pegno delle confidenze illecite ricorse tra loro, mentre la Gaetana Berger viveva avvinta dai santi legami del matrimonio con Giannandrea Royer.

Giuseppe de Sortis avventuroso trafficatore di tutti i desiderî de' nuovi coniugi, sin da gran tempo, prestò anche in questa occorrenza l' opera sua soccorsale, e col venerando carattere di padre consentì, che Rosa si adottasse da Antonio Merola e da Gaetana Berger, a qual fine costoro ne avevan avanzata domanda nel 13 di maggio del 1825 nel giudicato Regio del circondario Vicaria.

Nè si lasci indietro una circostanza di fatto, cioè che i coniugi adottanti avevano avuto prole dalla loro unione ne' giorni 4 di maggio del 1818, e 20 di maggio del 1820, sì come risulta dai rispettivi attestati delle stato civile (1).

L' atto di adozione ebbe luogo, e venne omologato con sentenza del Tribunale civile in camera di

(1) *Vol. suddetto. Ibidem.*

consiglio del dì 20 di giugno, e confermato dalla G. C. civile nel dì 18 di luglio di quell'anno 1825.

I signori Merola avvisarono di poter conseguire la dichiarazione contro della de Sortis in un giudizio principale. Essi adunque col libello del 13 di marzo del 1836 chiesero la nullità dell'atto di nascita portante lo stato di Rosa de Sortis; come pure dell' adozione e degli atti susseguenti tessuti a questo oggetto.

La de Sortis trovavasi intanto maritata con Carlo d'Orsi, sin dal 1832, ond'è che insieme a suo marito opponeva star per sè l'adozione, e non potersi attaccare, stando la decisione della G. C. civile. Aggiugneva molte ragioni di merito, che quì inutilmente si ricorderebbero (1).

Il Tribunale civile con sua sentenza de' 27 giugno del 1836 (2) dichiarò inammessibile la domanda degli attori, comechè dovevano impugnare co' legittimi gravami la decisione della G. C. civile, che aveva ritenuta ferma l' adozione.

Di questa sentenza sen dolsero i signori Merola con appello, il quale toccò per bussolo alla seconda camera della G. C. civile.

§. 3. Seconda serie dei fatti pertinenti al giudizio della divisione dei beni ereditarî.

Appena apposti i suggelli sopra gli effetti ereditarî del trapassato Antonio Merola, si diede principio alla compilazione dello inventario. Nel progresso di tali operazioni si rinvenne un testamento olografo de' 10 di agosto del 1825.

---

(1) *Fog.* 70 *ibidem.*
(2) *Fog.* 90.

Antonio disponeva così delle sue proprietà (1). Ordinava, che si prelevassero i pesi esisteuti all'epoca di sua morte. Che del rimanente dei beni suoi se ne formasse un tutto, che poi si dividesse in due parti uguali. Una si desse a Luigi suo fratello con obbligo di alimentare il comune genitore Vincenzo e di fornire di abitazione la sorella Maria. L'altra metà si spettasse a Rosa de Sortis sua figliuola adottiva con l'obbligo di supplire annui duc. 72 per una cappellania che fondava tra i padri Gerolomini, ed oltre a ciò col peso di duc. 200 per maritaggi.

La de Sortis non si ritenne d'impugnare il testamento, e di muover disputa relativamente alla consegnazione degli oggetti ereditarî:

Il presidente del Tribunale civile, cui fu sottoposta la soluzione del dubbio; considerò non essere dovuta agli eredi adottivi la immissione in possesso, ma sì bene ai legittimi. Non omise di riguardare anche gl'interessi dei primi; per modo che con sua ordinanza affidò la custodia de' mobili al vecchio padre Vincenzo, e commise l'ammistrazione degli stabili all'avvocato D. Francesco Paolo Ruggiero.

Instavano i coniugi d'Orsi e de Sortis, perchè il Tribunale dichiarasse gravitare tutti i pesi ereditarî sopra la disponibile, come pure i duc. 1000 dotali costituiti a Rosa dal defunto Antonio Merola.

Il Tribunale civile con sentenza del giorno 8 di giugno del 1836 in piena contraddizione del testamento, e forse delle più sicure massime di buona giureprudenza:

Dichiarò aperta nella causa testata la successione del defunto Antonio Merola. La divise in due uguali porzioni, delle quali una ne attribuì a Rosa de Sor-

(1) *Fog. 1 vol. 1 prod. di Merola.*

tis a titolo di riserva ; l' altra a Luigi Merola a titolo di disponibile.

Ordinò : che tutti i pesi apposti dal testatore dovessero cedere a carico della disponibile.

Che da questa quota si fossero prelevati ducati 1000 dotali della de Sortis.

Che si rimuovesse l' amministratore Ruggiero.

Che si pagassero in causa da dichiararsi ai signori de Sortis e d' Orsi duc. 200.

Da ultimo elesse i periti, i quali dovessero eseguire la divisione, condannando i signori Merola anche nelle spese del giudizio.

Contro di questa sentenza costoro ne appellarono, ed il gravame fu rimandato per bussolo alla stessa seconda camera della G. C. civile.

§. 4. Terza serie dei fatti pertinenti al giudizio penale istituito dai signori de Sortis e d' Orsi contro D. Vincenzo e D. Luigi Merola.

Siamo giunti in un luogo del nostro lavoro, nel quale dovremo narrare una storia dolente di accuse e di calunnie lanciate dai nostri contraddittori contro de' signori Merola in dispregio di ogni legge, ed in dissenso della ragione.

Questo giudizio creato da un perfido quanto labile consiglio, progredì col favore di mille strani accidenti, e finì per operare la rovina totale dei signori Merola, mediante la famosa convenzione de' 20 di ottobre del 1836.

I signori d' Orsi e de Sortis ripiegando in loro stessi, assai paventavano gli attacchi di stato spinti con ardire, e sostenuti con vigore dei signori Merola.

Per divertire l' efficacia de' loro contraddittori, e procacciarsi una occasione a migliorare la lor fortuna,

immaginarono il portentoso trovato di una querela di alto criminale, cui porse sostegno il fatto seguente.

Tra le cose inventariate figurarono tre polizze ammontanti al valore di duc. 127, ed un vecchio armadio valutato dall' estimatore pel prezzo di ducati 8.

Dopo di essersi compiuta la dissuggellazione conveniva soddisfare, non meno il giudice Regio, che gli altri funzionari adoperati dei rispettivi emolumenti. Risolse perciò D. Vincenzo Merola di spendere quel valore dei duc. 127, invertendolo in questa causa privilegiata. Consegnò le scritture di proprietà insieme con l' armadio, nel quale erano riposte, al signor Ruggiero eletto dal presidente amministratore della eredità indivisa. Notar Emmanuele Caputo autenticò la firma di D. Vincenzo.

Nel giorno 6 di maggio dell' anno 1836 i coniugi d' Orsi e de Sortis querelarono D. Vincenzo e D. Luigi Merola di furto qualificato per involamento di uno armadio con scritture della eredità. Querelarono costoro e notar Emmanuele Caputo di falsità in carte bancali, e ne chiesero la punizione giusta gli articoli 272, e 407 delle leggi penali, e si riserbarono costituirsi parte civile (1).

Questa accusa calunniosa, lungi dall' essere rifiutata venne accolta invece, e sottoposta a strettissima istruzione. Davanti al giudice inquisitore, d' Orsi si recò spontaneo a ratificar la querela.

Furono richiamate le polizze dal banco, e si procedette alla rituale contraddizione.

Il querelante maggiormente infervorava le sue sollecitazioni, comeche D. Luigi Merola era imbarcato in

(1) *Tutti gli avvenimenti che narreremo di questo penoso giudizio si trovano registrati nel processo compilato nella G. C. criminale.*

qualità di chirurgo maggiore sulla fregata Partenope incrociando sulle coste di Affrica. Quindi per l' assenza di costui d'Orsi guerreggiava prosperamente bersagliando D. Vincenzo grave di anni 88, e venerando pel privilegio della sua vecchiezza, ed il notaio Emmanuele Caputo anche carco di anni 86. Ecco con quali rei teneva il calunniatore la battaglia! . . . Ma ritorniamo alla narrazione dei fatti del presente giudizio.

D. Vincenzo Merola si difendeva adducendo con precisione e dettaglio le sue ragioni. Lo stesso operava il notaio; ma intanto d' Orsi presentava novelli lumi nel giorno 27 di maggio, avvalorandoli con opportuni documenti. Procurò pure testimoni per pruovare il furto.

Nel 4 di giugno aggiunse altri chiarimenti ed altri testimoni per riuscire vittorioso nella querela, i quali pur vennero esaminati.

Composto così il processo fu rimesso alla G. C. criminale. Il procuratore generale del Re nel 30 di giugno domandò dichiararsi la competenza di alto criminale sul fondamento di essersi pruovato il furto e la falsità.

D. Vincenzo Merola si confidò nel valevole patrocicinio dell' avvocato D. Francesco de Marco, e per D. Luigi assente offriva difese e memorie il suo patrocinatore D. Gennaro Giovine.

Intanto seguì nel 10 di luglio dell' anno stesso una ferale decisione, che mentre impose la soppressione della memoria del patrocinatore Giovine, dichiarò la competenza criminale.

Nel 2 di agosto il decrepito D. Vincenzo angosciato ancora da tormentosa infermità causata dai rancori di questo giudizio, domandò la presentazione, che la G. C. criminale accordò per non portar il misfatto alla pena del quarto grado di ferri.

D. Vincenzo chiese ed ottenne uno interrogatorio. Non è del nostro proposito riferire ciò che in quello vedesi consegnato (1).

Certamente, che chi lo scorrerà fuggevolmente, si sentirà conquiso da un sentimento di pietà verso di un uomo d' intemerati costumi, e curvo sotto il peso di un lungo ed onorato vivere, non difendersi dalle accuse soltanto, ma pruovare con l' accento del dolore la sua innocenza in maniera vittoriosa ed irrecusabile.

Il P. M. non si ritenne di chiedere la spedizione del mandato di arresto contro del notaio D. Emmanuele Caputo. Costui domandò ed ottenne anch' egli la sua presentazione, ed un' interrogatorio.

Addì 24 di settembre di quel medesimo anno la G. C. criminale rinviò gli atti al giudice istruttore per versarsi, ed istruirsi maggiormente il processo sopra gl' interrogatori di Merola e di Caputo.

Gli assunti di costoro vennero luminosamente afforzati e sostenuti dalle istruzioni raccolte, sia per scritture, sia per detto di testimoni. Restituito di nuovo il processo alla G. C., quell' istesso procurator generale che tanto severamente aveva pensato della cosa, domandò di conservarsi gli atti in archivio, sciogliendosi i prevenuti dal mandato di custodia, attesa la pruovata loro innocenza.

Nel 18 di marzo del 1837 la G. C. criminale dichiarò di non esservi luogo ad ulteriore procedimento penale.

Nel giorno 12 di aprile dell'anno medesimo con altra decisione ordinò radiarsi la rubrica sul conto di D. Vincenzo e D. Luigi Merola e di notar Caputo per la imputazione sofferta.

---

(1) *Fog. 103 a 105 del processo criminale.*

§. 5. Cause efficienti la convenzione del 20 di ottobre del 1836 - Suo vero spirito, e cose che vi si contengono.

Abbiamo di sopra avvertito, che D. Luigi Merola addetto ai Reali servigi in qualità di primo chirurgo navigante della Real Marina viveva, già da molti mesi lontano dalla patria e dalla sua famiglia. Egli peregrinava in marittime spedizioni, mentre procedevano avanti in Napoli litigi di supremo momento per la sua condizione, e serpeggiava il fuoco del calunnioso giudizio penale, di cui abbiamo pocanzi raffigurata l'indole e la origine.

Egli era mal sicuro del momento del suo ritorno, del pari che delle fasi alle quali avrebbero potuto andar soggetti quei giuridici esperimenti.

Gli parve dettame di prudenza rimanere i suoi poteri a chi per sangue e per consiglio avesse ben potuto provvedere al suo bene. Commise dunque con mandato de' 27 di settembre del 1836 le sue ampie facoltà al suocero D. Pasquale Margolfo.

Gli raccomandò pria di tutto, che menasse avanti i due giudizi pendenti con la de Sortis, il primo relativo allo stato, ed il secondo alla divisione ereditaria; proseguì per attribuirgli ogni arbitrio, anche di rinunziare ai medesimi, qualora lo avesse creduto convenevole ed opportuno.

Il suo procuratore assumeva il mandato in un momento in cui s'inoltravano le procedure penali, ed eran prossime a convertirsi in pubblica discussione. Si moltiplicavano gli uffici alle autorità di Marina per sollecitare il ritorno di D. Luigi per sottoporlo a quel duro scontro. Il Ministro di quel tempo generale Fardella lasciava intendere di volere sciogliere il Merola dalla garantìa di legge. Tutti questi pensieri troppo ne im-

posero sull' animo di Margolfo, il quale invece di mantenersi saldo e propulsare con la legge coteste larve spaventose, e delle quali a proposito ed accortamente ne usava il querelante, cesse ai timori, e scelse meglio il partito di tradire il mandato, spogliare di tutto il suo committente, contraffare alla legge, che saggiare la sorte de' giudizî, pe' quali evidente ed indubitata era la sua ragione.

Da queste impure origini nacque la convenzione del 20 di ottobre del 1836.

Cencorsero a questo atto il vecchio genitore Vincenzo Merola, il procuratore di Luigi signor Margolfo, e le sorelle Antonia maritata con Gennaro Crepolino, e Raffaela ora defunta.

I fatti quivi fermati spirano, saprusi di prima intensità e muovono l' indegnazione di qualunqne li legga, e li consideri.

1. Si accettò e si riformò nel tempo medesimo la suprema volontà di Antonio Merola.

2. Si riconobbe come legittimamente adottata la de Sortis e si rinunziò, non meno ai gravami pendenti, che al diritto di potere impugnare lo stato di costei.

3. Tutte le gravezze imposte su la porzione legittima e su la disponibile dal defunto Antonio si fecero appesantire sn di questa tangente, che si spettava a D. Luigi.

4. Ogni altro peso, come a dire un vistoso canone dovuto all' ordine Costantiniano in annui ducati 440, e l' altro di ducati 16 a D. Giuseppe Galeota si prelevarono, ma non già nelle usitate maniere, ma sì bene con attribuirsene ai coniugi de Sortis e d'Orsi il valore in beni fondi. E per adonestare questo spoglio è ridevole di vedere adoperata la frase: *per istabilire fra essi condividenti la* PACE *inalterabile nel trat-*

to avvenire (1). E ben si disse, giacchè quando taluno resti privo di tutto, mette l'animo in pace, e sol gli rimane lo sterile sentimento di una futura riparazione!

5. Si finì per nominare amministratore D. Carlo d' Orsi, ed i periti per la divisione.

Intanto gli uffici pel richiamo di D. Luigi Merola avevano prodotto a suo danno quel frutto, che se ne attendeva. Egli venne in Napoli nel giorno 13 di gennaio del 1837, perdendo gl' imbarchi, il che suona perdere il doppio soldo, sì come tutti sanno, ed è dimostrato negli atti.

Quale si fosse l' abbattimento d' animo di cotesto onesto uffiziale, non è da ritrarre su queste pagine.

Un padre afflitto da mali fisici e curvo per angoscia di travagliosa vecchiezza. Egli stesso in periglio del suo impiego pe' rigori della militar disciplina, e già presso a scolparsi nelle pubbliche forme dei rei. I timori di una consorte effettuosa. I palpiti dei suoi congiunti. Le sollecitazioni degli amici. Le beffarde minacce de' suoi avversari. Il mal fatto del suo procuratore. Quante spinte per un cuor fluttuante tra gli affetti di figlio, di marito e di padre?

Qual contrasto di onore, di riscatto, e di convenienza pur un' animo nudrito senza rimorsi, e nel grembo della onestà?

Egli non seppe più resistere, e condiscese a sottoscrivere lo strumento de' 17 di febbraio del 1837, nel quale ad occasione di condurre un' abitazione si gettò studiatamente la frase di ratifica, e di riconoscenza dell' operato del suo procuratore. D. Luigi però non si mostrò restio, dacchè ben conosceva, che quella carta non valeva a suggellare i suoi torti, e che la

---

(1) *Art. 9 della convenzione de' 20 di ottobre 1836 vol. 1 di Merola pag. 1.*

legge nella materia delle ratifiche esige cognizione piena dell' obbligazione, che si riconosce; per modo da venir trascritta nel suo tenore nell' atto di conferma.

§. 6. Stato attuale del giudizio - Oggetto del contendere - Domande proposte dai signori Merola.

Sarà facile antivedere lo scopo del presente giudizio, dopo la iliade dolorosa di tutti gli accidenti e di tutti i fatti, che sino ad ora siamo venuti memorando.

Credono fermamente D. Vincenzo e D. Luigi Merola di potere alla lor volta ottenere giustizia, e pigliare il riscatto delle grand' ingiurie patite, pria che sopraggiunga l'ora estrema, che involandoli al tormento dell'umana vita li rimeni nel vasto seno dell'eterno riposo.

Essi presentono un piano di osservazioni, che costituisce il suggetto del presente lavoro, e nel quale intendono di mostrare tutta la ragione del loro domandare.

E noi, al cui patrocinio sono commessi, divideremo l' oggetto della trattazione in tre capi distinti.

Nel primo chiariremo la nullità e la rescissione dello istrumento de' 20 di ottobre del 1836 per mancanza di capacità nella de Sortis. Per lo concorso del dolo e della violenza - Per gli eccessi del mandatario Margolfo commessi in quel rincontro a danno del suo committente.

Nel secondo dimostreremo a nulla valere lo strumento così detto di approvazione de' 17 di febbraio del 1837 pei vizi essenziali ed incurabili, che il primo conteneva.

Nel terzo pruoveremo essere dovuto a D. Vincenzo e D. Luigi Merola la rifazione dei danni ed interessi loro cagionati dal giudizio penale, riuscito vano contro di essi per la dichiarata loro innocenza.

CAPO I.

DISAMINA DELLA CONVENZIONE DE' 20 DI OTTOBRE DEL 1836.

§. 1. Quell' istromento contiene una transazione. Così l'ànno definita i nostri medesimi contraddittori.

Abbenchè nel citato istrumento non s' incontri frase esplicita di transazione, pure non lascia di esser tale per le cose pattuite, e pel modo come le parti consentirono, e per le ragioni deliberanti di quella convenzione.

La teoria di legge che più valga il fatto, che il detto guida le nostre ricerche e rischiara la mente dei giudici nella definizione del contratto (1).

Nella somma delle pazioni si rileva, che i Merola riconoscono lo stato adottivo della de Sortis. Rinunziano ai gravami. Accettano la sentenza del tribunale civile degli 8 di giugno del 1836. Si spogliano del tutto, e ricevono l' assoluzione delle spese, alle quali erano stati condannati, e quella *pace*, che dovevano comperare al prezzo altissimo di uno spoglio totale che essi pativano in quel momento. In vero per trasazione l'ànno ritenuta gl' istessi nostri contraddittori nel posteriore istrumento pe' 17 di febbraio del 1837.

Si legge nel §. 1., *che: esso signor D. Luigi Merola ratifica col presente istrumento tutto l' operato dal signor Margolfo suo generale procuratore coll' istrumento di* TRANSAZIONE, *e divisione stipulato come sopra*. Nell'assertiva si memora lo strumonto de'20 di ottobre del 1836.

---

(1) *Cod. tit. Plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur. Ibi vide* ANTONIUM PEREZIUM. *Commentar. in h. t.*

Ma sia che piaccia risguardare quello stipulato col carattere di una convenzione semplice, ovvero di una transazione, sarà sempre vero che sia infetto dei vizi radicati della nullità e della rescissione.

§. 2. Rosa de Sortis nel momento in cui conveniva, e transigeva, non era capace di convenire e di transigere; giacchè pendeva giudizio intorno al suo stato, e quindi alla sua qualità di coerede.

Tra le condizioni essenziali per rendere valide le convenzioni, novera la legge la capacità di contrattare.

Questo requisito può risguardarsi in modo assoluto e relativo. È assoluto quando la persona difetti per essenziale facoltà fisica, o per divieto legale. È relativo, allorchè colui che patteggia non è libero dispositore delle sue cose che pone in convenzione. Sotto questo secondo rapporto è scritto l'articolo 1917 delle LL. ec. *Per transigere è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti compresi nella transazione.*

Quì la capacità equivale a facoltà, ossia al diritto incommutabile di fare di ciò che è nostro quell'uso, che meglio ne torni in grado.

De Sortis però nel 20 di ottobre del 1836 non era costituita nel diritto, e perciò nè anche nella capacità di disporre degli oggetti sopra dei quali si fondò la convenzione e la transazione.

Essa conveniva intorno alla divisione dei beni paterni col carattere di *condividente*, nel punto che si disputava dal suo stato, dal quale unicamente dipendevano i suoi diritti successori sopra la eredità del defunto Antonio Merola.

Bisognava prima assodare l'integrità delle sue ragioni, e poi disporne liberamente; ond'è che per questo lato manca un carattere distintivo e richiesto per qualunque convenzione, o transazione che si fosse.

§. 3. La convenzione, o transazione in parola è nulla, o rescindibile a motivo della violenza e del dolo.

L'articolo 1063 delle LL. CC. (1) proclama una eterna massima di ragione, che non à bisogno di comenti per essere dimostrata. *Il consenso non è valido, se è stato dato per errore, se fu estorto con violenza, o fu carpito con dolo.*

Questi tre fonti di nullità di qualunque contratto si ricongiungono tra di loro, comeche conseguenze essi sono di un medesimo principio che li produce. La mala fede, ossia la coscienza di nuocere è la trista origine di queste figlie ribelli alla legge ed alla santità dei legami sociali. Esse si riconoscono specificamente in ordine al modo soltanto come si manifestano.

Il dolo, scriveva il dotto Toullier (2) *è una causa di nullità delle convenzioni, che à molta analogia con le precedenti, e sopratutto con l'errore. La violenza produce il timore, che annulla il consenso per mancanza di libertà; il dolo produce, o trattiene l'errore, che distrugge il consenso nel suo principio: non vi è consenso valido, se sia stato dato per errore, o carpito per dolo. Se l'errore determinante annulla le convenzioni, anche quando nissuno à contribuito a farlo nascere, o farlo durare nella mente di colui che si è ingannato; con maggior ragione l'annulla qualora questo errore è stato cagionato dal dolo, o dalla mala fede di un'altra persona, sopratutto, se ciò è dipeso dal dolo, o dalla mala fede*

(1) Questa massima e tutte le seguenti disposizioni sono uniformi alle antiche leggi romane registrate sotto il titolo del ff. *quod metus causa, et de dolo malo.*

(2) *Droit civil français to.* 6 *pag.* 55 *n.* 86.

dell' altra parte. Essi sono allora due motivi per annullare la convenzione.

1.° L' errore determinante, che distrugge il consenso, o piuttosto che opera in modo che non abbia giammai esistito.

2.° Il principio di giustizia, che obbliga qualunque persona a riparare i danni cagionati ad altri pel suo fatto, e che gli toglie il diritto di accettare una promessa estorta pe' suoi artificii.

Nella specie che ci occupa concorrono insieme la violenza ed il dolo, per annullare la convenzione del 1836.

Per serbar progresso ordinato di discussione, parleremo pria del dolo; poi della violenza.

§. 4. Dolo motore del contratto - Originato dal giudizio penale istituito soltanto per rapire la convenzione de' 20 di ottobre 1836.

Allorchè abbiamo esposta la terza serie dei fatti risguardanti il giudizio penale, ci siamo persuasi di essere stato quello un trovato ardimentoso per divergere i Merola dalla cura de' giudizî, e massime da quella dello stato della de Sortis, e per strappare nel tempo stesso una transazione, giovandosi opportunamente dell' assenza di D. Luigi, e della vecchiezza di D. Vincenzo. E che non altro sia stato il fine di quel vortice di sofferenze e di persecuzioni lo mostra la nissuna ragione in d'Orsi e promuoverlo, ed i passi giuridici coevi e sincroni alla convenzione dei 20 di ottobre.

Carlo d' Orsi querelava D. Vincenzo e D. Luigi Merola di furto qualificato, e di falsità in carte bancali (1), sul fondamento che si era involato un vec-

(1) *Fog. 1 del processo penale.*

chio armadio, e si erano spesi ducati 127 ereditarî.

Egli come uomo suddito delle leggi non poteva ignorare, che queste operazioni, a prescindere di non essere colpevoli per le cose dette di sopra, non aprivano il varco ad un giudizio penale a norma dell'art. 455 di quelle leggi. *Per le sottrazioni e pe' danni qualunque*, dice quel testo, *alla proprietà commessi tra gli ascendenti, e discendenti, o affini nella stessa linea tra i conjugi, e dai vedovi sulle cose appartenenti al coniuge trapassato*, NON VI È AZIONE PENALE, MA LA SOLA AZIONE CIVILE PEL RIFACIMENTO DEI DANNI.

D'Orsi adunque mentre proponeva la sua querela e *chiedeva espressamente la punizione dei querelati* ascoltava la voce della sua coscienza che reclamava la innocenza di costoro, e quella della legge, che negava azione penale per questi casi. Egli soffocò l'una e l'altra, e si abbandonò al disperato partito della colpa, spregiando le sicure riparazioni, che ne sarebbero seguite, e sinanche un regresso di recriminazione contro di lui. La cagione efficace, la molla che lo spinse fu la speranza di vedere spenti quei giudizî che ad istanza di Merola si agitavano, e per costringerli ad una convenzione.

Egli fu dunque in mala fede, ed operò con animo di ledere, allorchè prese l'avviamento penale. *Dolus, cum adest laedendi animus*, insegnava il Wolfio (1), ed il Merlin soggiunge, *che il dolo vien sempre dalla mala fede, e per conseguenza è sempre personale (2)*.

E che l'uno e l'altro requisito sia concorso nel querelante lo dimostrano le avvertenze fatte sino ad ora, e l'alternativa che corse cioè, o di mandare

---

(1) *Instit. Iuris. nat.* §. 25.
(2) *Repertoir. mot. Dol. n. II.*

in galera i signori Merola, o di patir egli in persona le fasi delle conseguenze di un tanto progetto. In qualunque ipotesi però ebbe sempre l'animo di arrecar male, e nel fine di carpire una convenzione da costoro.

Rivolgiamoci ora a coordinare i passi del giudizio penale col convenuto nella transazione del 20 di ottobre, e rileveremo l'immutabile verità che noi sosteniamo.

1. Gli atti fabbricati nella G. C. criminale vennero rimessi al giudice istruttore con decisione de' 20 di settembre del 1836 (1) per procedersi oltre sull'interrogatorio di Merola; d'onde risulta che si stringevano le procedure penali in un epoca prossima alla transazione.

2. Dopo de' 14 di settembre si leggono le pruove compilate dal giudice d'istruzione, e le quali compiendosi, o avrebbero portato l'assoluzione dei prevenuti, o la pubblica discussione.

3. Era quindi già vicino il momento nel quale il decrepito e malsano D. Vincenzo, ed il procuratore di D. Luigi miravano lo scioglimento del gran nodo, e che nel caso della pubblica discussione, avrebbero dovuto gli accusati cominciare per essere imprigionati, e dar luogo così alle successive procedure a tal riguardo.

4. L'età, i costumi, le trepidazioni, gli affanni dei Merola prestarono propizio appiglio ai coniugi d'Orsi e de Sortis di riuscire nel loro intento, strappandogli una convenzione che fu quella de' 20 di ottobre del 1836.

5. Sorge questo fatto evidentemente dal leggersi segnata dai querelanti nello stesso giorno 20 di ottobre una rinunzia all'azione penale, ed una do-

(1) *Fog. 114 del processo penale.*

manda di Merola perchè si mettesse in processo (1).

6. È chiaro che i Merola furono indotti a contrattare dalle macchinazioni, dai raggiri, dal dolo in fine di Orsi e di de Sortis, i quali lasciarono supporre che la loro infruttifera rinunzia all'azione penale sarebbe stato il prezzo dello spoglio a delle rinunzie che pretendevano. Ecco perchè nel momento istesso nacquero gemelle la transazione e la rinunzia. Fu dunque questo il motivo determinante di quel contratto.

7. Si afforza questo avviso evidentissimo dal leggersi nella convenzione de' 20 di ottobre una scrupolosa narrazione di tutti gli avvenimenti ricorsi tra le parti contraenti nei varî giudizi; e non incontrarsi, nè anche una parola sola del giudizio penale, il quale costituiva certamente il maggiore accidente verificatosi tra di loro. Questa misteriosa reticenza svela il disegno che si compiva, ed addita la precauzione di non aver voluto piantare nel seno di quel sospirato accordo i semi funesti della sua futura distruzione.

8. In fine chi dunque si persuaderà, che se il giudizio penale non fosse esistito, avrebbero del pari contrattato i signori Merola? Essi non avrebbero temuto di nulla. Si sarebbero ristretti nella loro ragione, ed avrebbero atteso tranquillamente che decidessero i magistrati, e non avrebbero sacrificato i loro beni, le loro speranze e la loro esistenza in olocausto alla perfidia ed al dolo, nei quali furono miseramente ravvolti. Il dolo di d'Orsi animatore del giudizio a tempo ad a proposito viepiù stringente fu il raggiro, e la macchinazione determinante del contratto.

---

(1) *Foglio* 142.

§. 5. Violenza usata per estorquere la transazione.

Conseguenza necessaria delle premesse dimostrazioni si è la discettazione del presente articolo relativo alla violenza.

Le antiche leggi romane allogarono il timore tra le cause della nullità del contratto (1). Le nuove contemplano la violenza come causa del timore. Quelle eran rigorose estimatrici dell' umana debolezza, e richiedevano lo spavento recato al grado sommo della intensità secondo le massime austere della stoica filosofia: *metus in hominem constantissimum (2)*. Queste più indulgenti si contentano di una impressione efficace sopra persona ragionevole. *Vi è violenza (3), quando sia tale da fare impressione sopra una persona ragionevole, e possa ispirarle il timore di esporre la persona propria, o le sue facoltà ad un male considerevole e presente.*

In somma generalizzando le idee, qualunque influenza procedente dalla mala fede di uno dei contraenti, che esageri la fantasia, e perturbi le funzioni dello spirito con le tetre immagini di un male imminente, scuote ed abbatte la contrattazione nel senso di annullarla essenzialmente (4).

---

(1) *Ait Pretor, quod metus causa gestum erit, ratum non habebo. Olim ita edicebatur quod vi, metusve causa: vis enim fiebat mentio propter necessitatem impositam contrariam voluntati: metus instantis, vel futuri periculi causa, mentis trepidatione. Sed postea detracta est vis mentio, ideoque quodcumque vi atroci fit, id quoque metu fieri videatur. L.* 1 *ff. quod metus causa.*

Continet igitur haec clausola et vim et metum L. 3 *h. t.*

(2) *L.* 5 *eod.*

(3) *Art.* 1066.

(4) *Si tamen dolum adversarii in transigendo intervenisse quaqua ratione, sive novis instrumentis, sive alio pro-*

In questo significato fa d' uopo prendere la intelligenza del recato articolo, e non già limitatamente nel senso di fisica oppressione. Allorchè l' uomo è collocato nella dura alternativa tra un male minore, e presente, ed un male maggiore e futuro, dicesi coatto a prediligere il primo, e declinare il secondo, non già per suo libero arbitrio, ma per l' imperio che esercita il timore sulla mente umana, la quale diventa assolutamente passiva all'aspetto di un quadro di angosce e di amarezze. Ed è perciò che il giudice nel calcolarne la influenza istituisce una valutazione filosofica per diffinirne i gradi; comeche si conosce, che diversamente opera la impressione morale sopra di un uom robusto e di gioventù fiorente, che sopra di una donna imbelle, o di un vecchio cadente.

Il timore insegna *Toullier (1) è per l' ordinario morale. Esso agisce sopra la volontà, che determina a consentire ad un male minore per evitare uno più grande . . . Si à riguardo in questa materia all' età, al sesso, ed alle condizioni delle persone. La violenza, che non sarebbe sufficiente ad intimorire un uomo nella forza dell' età, o un militare, potrebbe essere giudicata sufficiente a riguardo di una femmina*, ò di *un vecchio (2).*

L' influenza morale di un giudizio penale istituito con tanto furore dal d' Orsi nel nome di sua moglie, e proseguito dalla Gran Corte criminale con tanta ri-

---

bandi modo doceantur, vel instrumentorum suppressio per adversarium facta sit, vel manifesta calumnia, vel iustus metus, vel ex falsis instrumentis transactio celebrata appareat, vel intervenerit error calculi, rescissione transactionis averti laesionem adeo qui circumventus est aequitas postulat. Voet. In Pandect. Lib. II. tit. XV. n. 23 *de transactionibus.*

(1) *Droit civil françois tom.* 6. *pag.* 51 *n.* 76, *e* 79.

(2) *Vide Jo. Brunemannum ad L.* 6 *ff. quod metus causa.*

gidezza esercitava prodigiosi effetti sull' animo del nonagenario ed angosciato D. Viucenzo, del procuratore di D. Luigi, e di costui medesimo, i quali quasi che dappresso vedevano scoppiarsi un turbine, che li avrebbe rapiti in un vortice di sventure. Se la perdita futura di una proprietà nel senso del citato art. 1066 inspira un timor tale da invalidare la obbligazione, mancherà poi di questa efficacia l'orrido aspetto di un carcere infame, e le conseguenze incalcolabili di una catastrofe di simil tempera ?

Nè vale il dire che il timore proveniva dal procedimento di giustizia, e non dalla fisica soperchieria. Perciocchè basta, che dal dolo e dalla mala fede dell'avversario proceda il timore, per render nulla e rescindibile la convenzione. I rigiri, le macchinazioni, il timore, la violenza sono immagini larvate dalla mente degli uomini, le quali imprimono più, o meno sullo spirito umano a misure delle circostanze e delle condizioni. Essi ben si potrebbero scuoprire per inesistenti, qualora freddamente si discutessero, e nel modo in cui si attende tranquillamente alla soluzione di un problema algebrico. Ma la legge considera l' uomo nel suo stato ordinario, nel quale non v' à chi vantar si possa di essere sprezzatore indifferente di rovine e di mali che compromettono le fortune e l' esistenza, ed eccitano nel cuore l' indomito fermento della tema e dello spavento.

La legislazione romana porge illustri esempî, nei quali anche gli atti dei magistrati, e le giuridiche procedure ànno prodotto la nullità delle obbligazioni, abbenchè non si trattasse di violenza personale esercitata da uno dei contraenti; sol perchè la causa era ingiusta, ossia costui era costituito in quel dolo ed in quella mala fede che contagia ed infetta tutte le azioni della vita umana.

Paolo giureconsulto (1), diceva *qui in carcerem quem detrusit, ut aliquid ei extorqueret,* QUIDQUID OB HANC CAUSAM *factum est*, NULLIUS MOMENTI EST.

Se la carcerazione soggiunge Toullier (2), e con lui Pothier (3) e Voet (4) comentando questo responso, *era senza causa legale, abbenchè fatta in conformità della legge, ne risulterebbe una violenza giusta, che darebbe luogo alla rescissione degli atti durante la detenzione.*

Ulpiano (5) dichiara lo stesso nel caso nel quale la violenza esercitata da un ministro procedesse dall' abuso dall' autorità. Allora sarebbe questa violenza, abbenchè legale in apparenza, sempre causa di rescissione contro gli atti estorti a questo modo. *Caeterum per iniuriam quid fecit popoli romani magistratus vel provinciae praeses; Pomponius scribit,* HOC EDICTUM LOCUM HABERE: *Si forte inquit, mortis aut verberum terrore pecuniam alicui extorserit.*

In fine riporta il Sirey (6) un'arresto della Corte reale di Bruxelles de' 20 di agosto del 1808, il quale dichiara nullo un contratto di cessione consentito da una figlia incinta, la quale sua madre aveva fatto chiudere in una stanza, e minacciava di abbandonarla nei dolori del parto, se mai si niegava a firmare il contratto.

Ponendo al paragone questi esempi col nostro caso, troveremo argomenti più deliberanti di favore pe' nostri clienti, che persuaderanno ognuno del dolo e della violenza concorsi nella transazione de' 20 di ot-

(1) *L. 22 ff. quod metus causa.*
(2) *Loc. cit. n. 82.*
(3) *Traité des obbblig. n. 26.*
(4) *In pandectas. In tit. quod metus causa n. 10.*
(5) *L. 3 §. 1. ff. h. t.*
(6) *Jurisprud. tom. X. 1 part. pag. 529 et Suiv.*

tobre del 1836. In somma purchè la violenza sia in giusta, basta per essere dessa causa della nullità del contratto, comunque il modo con cui venne praticata abbia le forme apparenti della legalità.

§. 6. Il mandatario ha ecceduto i limiti del mandato, ed ha renduta viziosa la convenzione per avere convenuto sullo stato della de Sortis.

Riducendo alla memoria quanto di sopra abbiamo narrato è facile l' affermare che D. Luigi Merola nel commettere i suoi poteri al sig. Margolfo, principalmente gli raccomandò *il buono andamento de' giudizii, e la difesa de' medesimi principalmente per le cause pendenti nel tribunale della 2.ª camera della Gran Corte civile di quì contro i conjugi D. Carlo D' Orsi, e D. Rosa De Sortis, non che contro D. Gaetana Berger vedova di D. Antonio Merola.* Cioè a dire le due quistioni interessantissime dello stato e della divisione ereditaria. Proseguiva il Merola a confidare i suoi poteri in ordine alle rinunzie, ai giudizî, ed alle convenzioni che avessero potuto avere luogo, raccomandando sempre al Margolfo che tutto facesse *in quanto la sua prudenza crederà proprio al buono andamento de' giudizii e per meglio che potrà convenire al suo interesse.* Ognun vede che usando ragionevolmente il mandatario della confidenza del mandante, avrebbe dovuto dar cominciamento alle sue operazioni, afforzando e sostenendo pria le ragioni del Merola, e poi nel variar delle sorti giudiziarie, destramente cogliere l' opportunità di una convenzione, ad ottener la quale dovea servirsi dell' ampio mandato, come mezzo a raccogliere un bene, che sempre formar doveva lo scopo delle sue cure, e non già a procacciargli un male che doveva sempre abborrire dai suoi pensieri.

Ma chi lo crederebbe ! . . Il procuratore assumendo lo incarico nel mal punto in cui fervendo il giudizio penale : moltiplicandosi i rigori contro di D. Luigi assente : stringendo le circostanze dei procedimenti; la mente sua trepidò più di quella de' veri interessati , e concorse alla dannosa convenzione del 20 di ottobre. Egli cominciò nel 1. articolo per riconoscere inviolabile lo stato controverso della de Sortis e rinunziò ai giudizi pendenti contro di lei. Ma quel che reca maggior meraviglia si è che rinunziò anche al diritto che nasceva dalla sentenza della 4.ª camera del tribunale civile de' 27 di giugno del 1836 , la quale per essere un giudicato certamente rimaneva fuori della convenzione.

Gli stessi padri , e figli (sono parole del testo) *Merola , non che ancora il costituito signor Margolfi nel detto nome riconoscono come legalmente oprati gli atti del 1825 relativi alla adozione che D. Antonio Merola fece della costituita D. Rosa , e promettono da ora e sempre* RICONOSCERLI , E NON CONTRADIRLI , *e perciò mentre accettano in piena forma la sentenza del tribunale civile del dì 27 giugno anno corrente , rinunciano formalmente all' appello contro di essa prodotta* , ED AL DRITTO AD ESSI SIGNORI MEROLA ACCORDATO COLLA CITATA SENTENZA DE' 27 PROSSIMO SCORSO GIUGNO CIRCA IL DOVERSI PROVVEDERE COME DI RAGIONE AVANTI LA GRAN CORTE CIVILE DI NAPOLI SULLA DOVUTA QUISTIONE DELLA NULLITÀ DELLA ADOZIONE, DICHIARANDO ALL' EFFETTO ESTINTA L' AZIONE PER NON POTERLA MAI PIÙ RIPRENDERLA E FARLA RIVEDERE SOTTO QUALUNQUE RAPPORTO E PRETESTO.

Certamente che se aveva il procuratore diritto di rinunziare prudentemente ai litigi , non aveva quello di togliere un diritto nascente da un giudicato, ed il quale rifletteva una quistione di stato intransigibile, ed esente da qualunque convenzione.

Prosegue il procuratore, e senza darsi briga di leggere il testamento del defunto Antonio Merola col quale costui imponeva la prelevazione di tutti i pesi, e partiva tra gli eredi reservatari e della disponibile le gravezze da lui rimase sul suo patrimonio; senza considerar tutto questo il nostro Margolfo rinunzia anche all'appello pendente contro la sentenza degli 8 di giugno del 1836, e si contenta che i pesi tutti imposti dal defunto menomassero la quota di D. Luigi, e che D. Rosa de Sortis prendesse depurata la sua porzione, e quel che reca inesprimibile maraviglia, che i pesi e debiti ereditari si prelevassero nella divisione in valore e si attribuissero alla signora de Sortis.

Questa convenzione che leggesi nel patto IX. è così concepita.

Ad oggetto di stabilire tra essi condividenti la PACE *inalterabile nel tratto avvenire che potesse essere disturbata nello esatto adempimento de' pesi non indifferenti, de' quali la eredità è gravata, specialmente dell' indicato aunuo censo di ducati 440, e gli altri annui dncati 14 di canone dovuto a D. Giuseppe Galeota sulla casa ai violari al pendino si è convenuto che nella divisione a farsi tutti i suddetti pesi e la soddisfazione di essi l'assumerà essa sig. D. Rosa de Sortis Merola autorizzata dal di lei consorte D. Carlo d' Orsi,* CON DOVERGLISI ATTRIBUIRE IL VALORE IN BENI FONDI CORRISPONDENTE ALLA SODDISFAZIONE DE' DETTI PESI, E DEBITI.

L'ingiustizia e il sopruso di questo patto è impossibile ad esprimersi a caratteri vivi per infonderne nell'animo altrui tntto l'abborrimento. In somma la signora de Sortis lucra quel tanto che col miglioramento del tempo, con la industria, e con tutti i mezzi che un proprietario adopra per vantaggiare le sue facoltà a pregiudizio manifesto dell'altro condividente D. Lui-

gi Merola. La legge non dispone così. Vuole che la proprietà si divida tra i coeredi affetta di quei pesi che per avventura la gravassero. Ma nel nostro caso si è avverato il contrario, mentre l' attribuzione in proprietà alla de Sortis de' pesi a soddisfarsi le porge, non solamente il mezzo a prestarli, ma pure un eccesso, ossia un lucro a suo benefizio esclusivo.

Cosicchè moralizzando le operazioni conchiuse in quella convenzione o transazione che sia; fatte le prelevazione de' pesi con attribuzione di proprietà: rovesciati i lasciti fatti sulla quota di D. Luigi; addebitati a costui la dote della de Sortis, gli alimenti al padre, gli assegni alla sorella; acriverà costui a sua gran ventura, se non dovrà correre in piazza per togliere danaro a prestito per adempiere a questa moltitudine di obbligazioni, nulla rimanendogli della fraterna eredità, mediante il felice ingegno del suo procuratore, e l'astuta destrezza de' suoi avversari.

E quì sorge una idea schietta, e sincera contro il convenuto de' 20 di ottobre del 1836, e che si risolve in un dilemma.

O che si voglia risguardare transazione quella carta, ed allora manca il suo primo essenziale requisito, comecche non si legge verun compenso dato agl' innumerevoli sacrifizi di Merola: *nullo dato aliquo, vel retento, vel promisso.*

O che si voglia risguardare come semplice convenzione, e manca la causa finale della medesima, ed il perchè avessero dovuto assumere i signori Merola tante perdite, e tanti danni.

Si appalesa quindi un manifesto eccesso nel fatto del procuratore; uno spoglio de' signori Merola; ed in fine le ragioni per invalidare ciò che per nessun principio di giustizia può reggere ed aver vita. Da ultimo il nostro avversario ammassa fallacie di ogni sorte in

servigio della causa, ma in disservigio della sua probità. Egli afferma con ciglio grave di avere i signori Merola riconosciuto lo stato legittimo della de Sortis, avendo adita la fraterna eredità rimasa per testamento da Antonio a Luigi. Ed aggiugne che nel testamento era consegnata la legittimità di de Sortis. Questa assertiva è una menzogna solenne. D. Luigi con clausola espressa nell' atto di adizione si riserbò i diritti e le ragioni per impugnar lo stato di costei. Il nostro contraddittore sia storico dei fatti esistenti, e non creatore di cose immaginarie.

§. 7. Una parola sopra la chiamata in garantia avanzata da' signori de Sortis e d' Orsi.

Costoro nell' apparir del libello introduttivo del presente giudizio, persuasi delle sinistre conseguenze del medesimo, chiamarono in garantia gli attori per rilevarsi dallo stesso, e tra questi citarono anche D. Luigi Merola nella qualità di erede della predefunta sorella Raffaela.

È base della chiamata in garantia il patto XVII. della memorata convenzione del 20 di ottobre del 1836. Quivi i sig. d'Orsi e de Sortis fanno tralucere la diffidenza che ad essi i primi ispirava quella convenzione carpita con dolo, estorta con violenza, e trascendente i confini del giusto e dell' onesto. Ad onta che quelle cose si pattuissero, e si circondassero di tanta copia di studiate cautele, pur tuttavolta vollero che i signori Merola assumessero la responsabilità del fatto di D. Luigi, qualora ritornato dalle sue missioni marittime, impugnasse la transazione.

Questa dimanda potrebbe riuscire avventurosa, quante volte la transazione non si fiaccasse per intrinseco difetto di nullità. Perciocchè in questo caso pro-

cedendo l'attacco dell'atto, non già da ragioni estrinseche, ma da intrinseco difetto, e per cagioni personali agli attori in garantia, per essi non vi può essere rivalsa. Il principio si è che quando la persona che cerca il rimborso è concorsa, anzi si è resa autrice di un atto nullo, o rescindibile per vizio sostanziale, non può chiedere gli effetti di quell'atto. Perciocchè si presta la garantia per un atto che sta. Non à luogo quando l'atto, abbenchè materialmente esistente, à ritenuto il germe della sua distruzione sin dal suo nascere, ed il quale gli venne infuso da coloro precisamente che agiscono in rilievo.

CAPO II.

DISCUSSIONE DELLA RATIFICA DI D. LUIGI MEROLA.

§. 1. Lo strumento de' 17 di febbraio del 1837, non osta all'azione promossa da D. Luigi Merola.

L'obbiezione della riconoscenza del convenuto nello strumento de' 20 di ottobre del 1836 va opposta contro il solo D. Luigi, il quale si riconosce obbligato per opera del suo mandatario signor Margolfo, si come è stato di sopra memorato.

Questo atto di ricognizione non consiste in altro, se non se in uno istrumento del giorno 17 di febbraio dell'anno 1837, mediante il quale, ad occasione di prendere D. Luigi in fitto una casa ereditaria, si gettò nell'articolo primo la ricognizione del fatto del signor Margolfo, e si scrisse così: *Il signor D. Luigi Merola ratifica col presente istrumento tutto l'operato del signor Malgolfo suo generale procuratore con l'altro istrumento di transazione e divisione stipulato come sopra.*

A prescindere, che infettano anche questa seconda contrattazione gl'istessi vizî della prima, e massimamente il dolo personale degli avversarî, essendo stato in quel tempo ancora aperto il giudizio penale, per essersi chiuso con l'assoluzioue completa, non prima del 17 di marzo di quell'anno, non è questa espressione di volontà capace a risanare le nullità della transazione, od a legittimare gli eccessi del procuratore.

§. 2. Regole speciali della ratifica - Non sono applicabili alla specie.

Tutti sanno le tante dispute insorte, ed i tanti casi risoluti sotto lo impero delle antiche leggi in ordine alle ratifiche, alle conferme, ed alla esecuzione volontaria degli atti suscettivi di nullità o di rescissione. Questi due vizî dei contratti si ricoprivano di eterno silenzio quando, o si operava la conferma espressa, o s'induceva l'eseguimento spontaneo da parte di colui, che avrebbe potuto proporre l'una e l'altra azione.

Difficile era cotesta materia, ed innumerevoli i dubbî variamente risoluti da quei giureconsulti (1). In generale bisognava che si sapesse da chi ratificava, il vizio e le circostanze che acccmpagnarono l'atto, di che si suggellava per sempre l'avvenimento. Questi estremi erano richiesti per corroborare la ratifica.

Non è nostro istituto discettare sulle origini di tali teoriche, e sulle diverse intelligenze dei dotti sulle dispute, che si elevarono. Solo diciamo, che

(1) *L.* 1 *cod. Si minor, maior factus ec.*
L. X: *de rebus eorum qui sub tutela.*
Voet. *Ad Pandectas L. IV. Tit. IV. n.* 44.
Tuldeno. *Tit. cod. si minor maior. fact. alien.*

i compilatori del codice dalla materia della ratifica, o esecuzione prestata dai minori divenuti maggiori registrata nel Digesto e nel Codice colsero le disposizioni, che depurate e schiette di legale candore vediamo collocate nelle vigenti leggi civili sotto il titolo *degli atti di ricognizione, e di conferma.*

Quivi si è limitata la forza della ratificazione a purgar l'atto originario dei vizî dichiarati espressamente con l'animo deliberato di sanarli. Cosicchè non vi può essere rimedio, nè indulgenza mutuati dal sussidio della conferma, se non si legga nell'atto che la mostri, dichiarato il tenore della originaria contrattazione, le parti claudicanti della medesima, ed infine il vizio che s'intende di risanare e correggere.

L'atto di conferma, o ratifica di una obbligazione contro la quale la legge ammette l'azione di nullità, o di rescissione, NON È VALIDO, SE NON QUANDO VI SI TROVA ESPRESSO LA SOSTANZA DELLA OBBLIGAZIONE, IL MOTIVO DELL'AZIONE DI RESCISSIONE, E LA VOLONTÀ DI CORREGGERE IL VIZIO SU CUI TALE AZIONE È FONDATA (1).

Nella specie la convenzione de' 20 di ottobre del 1836 è ben suscettiva dell'azione per nullità e per rescissione.

Nel posterior convenio de' 17 di febbraio del 1837, non si legge in sunto la sostanza di quel contratto; tanto meno il motivo della nullità, o della rescissione; è niente affatto il deliberato consiglio di Merola di volerne correggere il vizio. Per modo, che il tentativo ingegnoso dei nostri contraddittori recato in atto in quel tempo industriosamente, a nulla lor vale nel fine di sostenere la cadevole transazione, contro di cui si leva la voce della giustizia dal fondo di

(1) *Art.* 1292. *LL. CC.*

ogni cuore posseduto da sentimenti di umanità e di rettitudine.

Ma disaminiamo la quistione sotto un altro aspetto, vale a dire nel rapporto dell' approvazione dell'eccesso del mandato. Noi anche quì ci troviamo nella parità delle conseguenze per un'altro principio di legge, che andremo brevemente rammentando.

La conferma valida le cose fatte per lo innanzi, *ratihabitio confirmat ea quae antea gesta sunt.* Ma il *gesta* qui s'intende efficacemente operate *iure gesta*, comeche non si approva che la cosa esistente, e non quella che all' occhio della legge non vide mai morale esistenza (1). Del nulla non vi è conferma, come del pari non si dà di cosa che ricade nel divieto della legge.

Il procuratore Margolfo, sì come abbiamo di sopra osservato transigette e convenne su lo stato di de Sortis, su di che i Tribunali stavano pronunziando. Queste materie si esentano dalle contrattazioni private per proibizione speciale di legge. *Non è lecito di compromettere sulle donazioni, ed i legati a titolo di alimenti, abitazione, e vestiario, e sulle* QUISTIONI DI STATO, NÈ SULLE CONTROVERSIE NELLE QUALI DEE INTERVENIRE IL PUBBLICO MINISTERO *(2).*

La materia adunque sulla quale cadde la transazione, non era suscettiva di quei patti che ricevette per volontà del procuratore, e quindi se non poteva consistere la principale obbligazione, diventa inefficace la conferma che l' appruoverebbe. Questa teorica si applica ugualmente a tutti gli altri casi ne' quali la

(1) Vedete il Voet sul titolo delle Pandette de *Negotiis gestis num.* 5, e sull' altro *de procuratoribus et defensoribus num.* 9, 10, *et* 11.

(2) *Art.* 1080 *LL. di proc. civ.*

cosa che viene in contrattazione sia di tal natura che sfugga, o si sottragga al libero consentimento delle parti (1). Cade dunque la ratifica per riguardo al divieto di potersi liberamente contrattare sopra oggetti, che costituirono la sostanza della prima convenzione.

CAPO III.

DISCUSSIONE INTORNO AI DANNI ED INTERESSI DOMANDATI DAGLI ATTORI.

§. 1. Principî generali della materia.

OGNI FATTO QUALUNQUE DELL' UOMO CHE ARRECA DANNO AD ALTRUI, OBBLIGA COLUI PER COLPA DEL QUALE È AVVENUTO A RISARCIRE IL DANNO (2).

Questo articolo dice TOULLIER *(3) comprende generalmente tutti i fatti qualunque essi siano, che cagionano per essi stessi del danno ad altri.*

È questo un principio di giustizia che obbliga a rendere indenne colui i di cui diritti sono rimasi violati per volontà di un altro.

Il fatto dell' uomo dannoso può esserlo in qualunque modo esso rechi pregiudizio, e principalmente quando si è spinto taluno in un giudizio penale, per lo quale non solamente compromette l'accusato la sua libertà civile, ma pure va incontro a mille dispendî, e disordini, i quali sono pur troppo sorgenti inesauste di rancori, di danni, e di ruine.

Gli atti nocevoli, prosegue il dotto scrittore (4),

(1) *Vedete il titolo degl' istituti* de inutilibus stipulationibus *e l' art.* 1182 *delle LL. civ.*

(2) *Art.* 1336 *LL. civ.*

(3) *Droit civil français tom. II. pag.* 92 *num.* 172.

(4) *To. XI. pag.* 95.

ai dritti altrui sono divisi in due grandi classi che li comprende tutti, senza eccezione.

Attentati alla persona o ai dritti personali altrui.

Attentati alla sua proprietà o ai suoi dritti reali.

La prima classe comprende tutti gli attentati alla sicurezza della libertà, alla RIPUTAZIONE O ALL'ONORE *delle persone, all' esercizio de' loro dritti personali.*

La seconda comprende tutti gli atti dati contro la proprietà, o i beni altrui.

Tutti gli attentati alla sicurezza, alla libertà, o alla riputazione delle persone, le molestie istesse apportate all' esercizio de' loro dritti personali sono non solamente proibiti, ma anche repressi e puniti con le pene più o meno severe, a misura del genere dell' attentato, e le circostanze.

Tutti questi attentati, e quelli alla proprietà altrui, ugualmente che le molestie all' esercizio de' dritti reali, sono ugualmente tutti proibiti e repressi con le pene ed ammende, OLTRE IL RISARCIMENTO DEL DANNO CHE HANNO CAGIONATO.

La legge Aquilia concedeva generalmente la riparazione del danno recato per ingiuria, ciòè a dire nel linguaggio de' giureconsulti ingiustamente; ed era tale l' indole dell' azione che si prestava la rifazione del danno per qualunque diminuzione di patrimonio, sia che si arrecasse con dolo, sia con colpa, e che fosse questa anche leggerissima; *in lege Aquilia et levissima culpa venit (1).*

E questa legge dava parimente azione per la semplice ingiuria, a valutar la quale nacque la estimatoria.

Questa azione tutta pretoria si proponeva con la

---

(1) *L.* 5 §. 1. *L.* 49 §. 1 *ff. ad Leg. Aquiliam. L.* 1 *princ. ff. de iniuriis* §. 2 *instit. ff. de Lege Aquilia L.* 44 *ff. ad. L. Aquiliam.*

definizione che ne faceva l' ingiuriato de' danni patiti, mediante il giuramento *in lite* (1).

La caratteristica differenziale però consisteva nel dolo, o nella colpa nella quale si ritrovava l' autor del danno (2).

E le nostre leggi vigenti àn supplito alla formola del giuramento con la liquidazione giuridica del danno, ed ànno latamente proclamato il principio del risarcimento nel citato articolo pel fatto dell' uomo che in qualsiesi maniera arrecasse pregiudizio. *Il fatto* QUALUNQUE *dell' uomo ec. ec.*

§. 2. Continuazione del medesimo soggetto - Applicazione di questi principî alla causa che ne occupa.

Sono cose essenzialmente distinte tra loro, la denunzia e la querela.

La prima consiste nel rendere partecipe l'autorità di polizia giudiziaria di un reato, del quale si possa aver conoscenza (3).

La querela comprende non meno la notizia del reato, che la dichiarazione di essere stato leso il querelante; onde è che la querela in sè racchiude la denunzia con un requisito di più, vale a dire con la coscienza della propria offesa.

Ogni persona che si CREDERÀ *offesa da un reato può farne la dichiarazione innanzi a qualunque uffiziale della polizia giudiziaria* (4).

Il querelante dunque debbe nel momento di pro-

(1) *L.* 21 *ff. de iniuriis.*
(2) *L.* 44 *ff. ad legem Aquiliam* §. 4 *instit. de Leg. Aquil.*
(3) *Art.* 27 *LL. penali.*
(4) *Art.* 33 *dette leggi.*

porre la querela ripiegarsi in sè medesimo, e chiamare a severo scrutinio le impressioni ricevute ; l'avvenimento del fatto ; il prescritto delle leggi nel fine di esaminare , comparare e decidere della convenienza dell' azione nell' esercitare il diritto della querela. Egli adunque debbe avere la coscienza, che il fatto sia un reato , che egli abbia diritto alla riparazione dell'offesa , e che in somma la calcolazion morale che debbe ogni cittadino istituire a tal proposito lo renda conforme all' interiore sentimento del cuore umano , il quale definisce la moralità , e la imputabilità delle azioni.

In conformità di questi principî l'articolo 35 delle LL. di procedura penale concede il doppio diritto al quarelante, cioè di costituirsi parte civile, e di chiedere la punizione de' rei.

Il signor d' Orsi allorchè propose a nome di sua moglie la querela (1) contro D. Vincenzo, e D. Luigi Merola conchiuse con queste parole , dopo la lunga esposizione de' fatti che ne prestavano l' occasione : CHIEDE ESPRESSAMENTE LA PUNIZIONE DE' COLPEVOLI E SI RISERBA IL DRITTO DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE , E DI PRESENTARE DELLE ULTERIORI PRUOVE IN ACCERTO SEMPRE PIÙ DELLE COSE ESPOSTE (2).

D'Orsi adunque non denunziò , ma querelò con l' intimo convincimento, che i fatti apposti ai signori Merola lo avessero non solamente offeso, ma che dovessero essere severamente puniti.

Egli dunque sarà tenuto alle riparazioni di questo suo fatto , immaginato con dolo e proseguito in tutti gli stadî del giudizio penale con massimo detri-

---

(1) *L' art. 34 delle leggi di procedura penale permette al marito di far querela per la moglie.*

(2) *Fog. 2 e 5 del processo penale.*

mento de' querelati, appunto perchè il fatto tolto ad argomento della querela non era criminoso, ed. egli era in dolo ed in colpa, quando spontaneamente la promosse.

§. 3. Colpa della querela.

A prescindere per poco dall'assoluzione completa riportata da'signori Merola, disaminiamo l'indole della querela per la influenza che spiega il dolo che la sosostenne nel giudizio attuale.

L'atto di querela à due capi; in uno si manifesta qual sia l'offesa recata al querelante; nell'altro si chiede la pena, o sia il querelante vuole la vendetta dell'offesa sofferta. Ugualmente nei giudizi civili due sono gli oggetti del libello che produce l'attore. In un capo si espone il fatto che muove l'azione; nell'altro si domanda una somma, una cosa, o la dichiarazione di un diritto.

Due sono contro dell'attore le formole diffinitive: il non trovar luogo a deliberare: il rigettar la dimanda. Due sono pure le formole penali: il non dar luogo a procedimento: il costare che nò. La prima formola civile suppone, che comunque il fatto esposto potesse esser vero, non di meno esso non possa originar l'azione e dar sostegno alla inchiesta.

L'altra suppone, o che il fatto allegato non sia vero, o che altri fatti contrari si oppongono a far conseguire i richiesti provvedimenti. Nell'una e nell'altra dichiarazione l'attore è condannato nelle spese, appunto perchè doveva egli il primo vagliare, e persuadersi della ragionevolezza e dell'appoggio della sua azione, e perchè chi reca incomodo ad un altro è tenuto a cavarlo indenne dalla spesa pel solo fatto di aver promosso un giudizio.

E le leggi di procedura civile tengono sì stretta-

mente al principio della indennizzazione, che a differenza delle leggi romane nell' articolo 222 dichiarano la condanna nelle spese come una conseguenza necessaria della perdita, a differenza delle antiche, che le attribuivano per multa della temerità de' litiganti (1).

Le leggi penali seguono le istesse formole, ma con maggiore latitudine nel favor di colui che riesce trionfante nell'accusa. La sapienza del nostro Legislatore à riguardato con occhio di maggiore predilezione, che le antiche leggi francesi la dichiarazione d' innocenza che in se tutti riunisce i numeri dell' esistenza morale del cittadino nel suffragio degli uomini.

Le leggi francesi per far luogo a questa dichiarazione unicamente volevano il terribile esperimento della pubblica discussione. Le nostre leggi ànno saggiamente ponderato che ben si possa conseguire questo effetto prezioso, pria dell' apertura del gran cimento, qualora chiaramente risulti, o che il fatto non sia reato, o che la innocenza dell'imputato emerga chiara dagli atti.

La prima assoluzione che si ottiene con la formola del *costa che nò*, dopo la discussione pubblica si consegue identicamente dall'accusato nel termine del periodo istruttorio con dichiararsi di non *esservi luogo a procedimento penale (2)*.

In ambo i casi l' accusato riuscito vittorioso à diritto sicuramente al rimborso dei danni da lui sofferti per l' ingiusto procedimento.

Egli è vero che in conformità dell' articolo 279 delle suddette leggi di procedura penale può la Gran Corte criminale nell' istessa decisione di libertà asso-

---

(1) Vedete il titolo del *ff. de poena temere litigantium.*

(2) *Art. 145 delle leggi di procedura penale. Consultate su di questo articolo quanto dottamente espone il* NICOLINI.

luta aprire la procedura di calunnia contro dei querelanti; come pure, giusta l'art. 269 pronunziando la condanna può statuire le restituzioni, e le indennizzazioni a favore di chi vi à diritto; ma non è men vero che coteste dichiarazioni essendo una necessaria conseguenza della proclamazione d'innocenza, o di condanna, non derogano all'azione del rimborso de'danni che l'accusato, assoluto pienamente nel periodo istruttorio possa esercitare contro de'querelanti.

Il principio inconcusso si è, che non permettendo la legge la pubblica discussione per mancanza di materia nel doppio rapporto, o perchè il fatto non sia reato, o perchè l'innocenza sia manifesta, ritiene sempre come in dolo il querelante, il quale nel CREDERSI LESO, e nel chiedere la PUNIZIONE DE' QUERELATI si è renduto responsabile verso di costoro di tutt'i danni che il fatto della querela abbia loro recato.

E quì cresce a dismisura l'argomento nel considerarsi, che il dolo personale del querelante sorgeva meno dalle istruzioni compilate, che dal testo della legge che egli non doveva, nè poteva ignorare e dalla sua coscienza, che gli rimbrottava la sua nequizia.

Il querelante era conscio, che D. Vincenzo e D. Luigi Merola erano successori legittimi del trapassato Antonio, ed invitati alla successione anche dal testamento di costui. Bene intendeva, sì come egli stesso confessò nella querela, che l'armadio era un bene annotato e valutato nell'atto solenne dello inventario compilato nella presenza delle parti e nel cospetto del Regio giudice. Donde ne consegue, che se anche i signori Merola se lo avessero appropriato, non avrebbero perciò solo fatto un'atto criminoso; giacchè lo facevano *animo domini*. La cosa era già annotata, riconosciuta ed apprezzata, ed il tutto si riduceva a rimborsarne il valore. La sottrazione consiste nello in-

volamento di una facoltà, o di un bene ereditario occultamente, e nella ignoranza degli altri interessati, e non già nel prendersi un mobile presentato, annotato, e valutato solennemente.

Ma quì non termina la temerità ed il dolo del sig. d'Orsi. Egli ben doveva saper per legge, che quando la firma è vera, e la inversione del danaro legalmente è fatta, non vi può essere falsità. D. Vincenzo Merola veramente aveva firmate le tre polizze, e ne aveva invertito il ritratto in spese legalissime, cioè a pagare gli emolumenti al Regio giudice, ed agli altri uffiziali e periti adoperati nella confezione dello inventario. Quindi questo fatto per legge non era delittuoso, che anzi vi mancava il *cui bono* per commettersi un atto punibile di tanta conseguenza. Tutta la falsità consisteva in aver detto notar Caputo, che D. Vincenzo era amministratore, nel punto che era erede e consegnatario. Nell' una e nell' altra ipotesi l'affare si riduceva ad un mero equivoco. Ma niente vi era di falso, e nientissimo di materia punibile.

Dall' assembramento di queste circostanze innocenti, e le quali dovevano essere le prenozioni indispensabili del querelante risulta, che se il sostegno della querela non era risguardato misfatto dalla legge, d'Orsi è certamente autor volontario e doloso dei danni arrecati col giudizio penale, e perciò deve risarcirne i signori Merola che l'ànno patiti.

Questo articolo e questa disposizione di legge (1) appunto che s'infinse d'ignorare il signor D' Orsi lo definisce in quel dolo che lo rende mallevadore dei danni cagionati ai nostri clienti.

---

(1) *Fol.* 152. *del processo penale.*

§. 4. Maggiore discussione dell' istesso suggetto.

E ripigliando quì opportunamente la distinzione caratteristica tra la denunzia e la querela, noi diciamo che nella prima può per avventura perdonarsi l'errore del denunziante, il quale può meritare indulgenza, pensando di assere stata la denunzia frutto di esagerato zelo, o pel ben pubblico, o per quello dei privati; oltre che consistendo la dennnzia nell' indicare semplicemente un fatto, può bene il denunziante dar notizia di un reato che tale non è, ed in questo caso non può dirsi colpevole, se non quando si pruova che ebbe l'animo di calunniare. Non così nella querela nella quale l'interpretazione è augusta, e fondandosi sulla coscienza dell' offesa e del reato, non à il querelante per sè alcuna presunzione di legge, comeche doveva egli il primo conoscere ed esser sicuro di ciò che faceva, ed operava: *quisquis crimen intendit* fu chiamato calunniatore dagli Imperatori (2). Non fa d' uopo che il fatto denunziato sia vero, affinchè non sia colpa la querela. Conviene che sia vero, il reato, che sia certa la offesa. Or colui che querela, colui che chiede vendetta, afferma non solamente che gli sia stata detta o fatta una cosa, ma che quel detto e quel fatto l' abbia offeso, e meni ad azione penale. Niegandosi il procedimento, e dichiarandosi non esser reato il fatto apposto ai querelati, dichiarasi in pari tempo che nessuna offesa siasi recata al qnerelante, e che costui con dolo, e con colpa abbia istituito qnel tremendo giudizio, del quale ne deve riparare le conseguenze, appunto perchè era in suo potere di non istituirlo. Nè vale il dire che il procurator generale ricevette la querela, e diè fuori la sua requisitoria, per più ragioni.

---

(1) *Leg.* 10. *Cod. de calumniatoribns.*

In primo luogo perchè quel primario uffiziale di polizia giudiziaria, non può rifiutar la querela, quando sievi una qualunque mistura di alto criminale. Egli denegherebbe la giustizia se lo facesse (1).

In secondo luogo il procuratore generale fa un atto istruttorio con le sue requisizioni, e non aggiugne che una voce più sonora alle voci private del querelante, ma la dichiarazione di innocenza è nella Gran Corte, la quale assolve, o condanna a seconda del suo convincimento, in conformità o difformità del pubblico ministero.

In terzo luogo questo argomento nulla pruova, appunto perchè molto dimostra. Imperciocchè con maggior ragione dovrebbero denegarsi i danni ed interessi a colui che emerge inviolato dopo la pubblica discussione, mentre per giungersi a questa meta bisogna passare per tutte le ambagi del giudizio, e sormontare tutti gli ostacoli, sia del periodo istruttorio, sia della discussione pubblica, e nel quale progresso di atti non solamente si verifica la requisitoria del pubblico ministero, ma la sottoposizione ad accusa; la dichiarazione di competenza; la carcerazione, ed il pubblico dibattimento.

Non è dunque vero che il querelante non sia tenuto al rimborso de' danni, quando per avventura il procurator generale accrediti la sua querela, ma lo è sempre. ed in tutti i casi ne' quali l' accusato resti assoluto, sia nel periodo istruttorio, sia nella pubblica discussione, comeche l' obbligo del rifacimento nasce dal risultato di due elementi, cioè dal dolo, e dalla colpa della querela. ossia dal *fatto* dell' uomo e dalla dichiarazione d' innocenza della Gran Corte, che lo dichiara calunnioso. Il rimborso à luogo quan-

(1) *Schenck du ministere public. Cap.* 2. *Sect.* 3.

do il FATTO dell' uomo è stato nocevole ad altri. Ecco la massima proclamata dalla ragione e dalla legge; ed ecco perchè contro del doloso querelante si è scagliata la legge di ogni tempo.

Le Romane leggi punivano l' accusatore pel solo fatto dell' accusa *ne facile quis prosiliat ad accusationem, cum sciat inultam sibi accusationem non futuram* (1).

Le nostre leggi vigenti nell' articolo 186. delle leggi penali puniscono il querelante pel solo fatto della querela, allorchè *chiunque nel disegno di nuocere ad alcuno lo quereli, o denunzii di un reáto di cui sa esser quegli innocente.*

In questi sensi decise la Corte di Cassazione di Parigi nella causa *Laporte* nel primo termidoro anno X. rigettando un ricorso, e quindi confermando la decisione dalla Corte giudicatrice, che avea fissata la massima, *che basti che apparisca colpa da parte dell' autore della querela ingiusta* PER RENDERLO PASSIBILE DE' DANNI ED INTERESSI (2).

Sarebbe veramente assurdo, e diremo noi anche paradosso inconcepibile vedere obbligato alla riparazion del danno, non solamente l'autore del medesimo pel fatto proprio, ma pel fatto di colui ancora che ne dipende; come in esempio il padre pel figlio, i padroni pei domestici, i precettori per gli allievi; il proprietario dell' animale, o della casa per i guasti cagionati dal bruto, o dalla rovina dell' edifizio, nei quali casi il vincolo dell' obbligo della riparazione sta unicamente nel nesso della dipendenza della volontà

(1) *Leg. 7. ff. de accusat.*
Vedete CANOFARI. *Commentar. delle leggi penali art.* 186.
(2) SIREY. *Jurisprud. tom. 2. part. 1. pag.* 350. *Vedete* CARNOT. *Cod. d' instruct. criminelle. tom. 2. pag.* 244 e 245. *che professa la medesima dottrina.*

subalterna con la forza motrice della facoltà dirigente; e che non fosse poi tenuto al risarcimento colui che libero nella sua volontà, e conoscitore della legge, siesi deliberato a rovesciare con dolo, e con colpa un ingiusto e rovinoso giudizio di alto criminale sopra di coloro che ben conosceva di non poter esser mai perseguiti in quel modo, e per le vie di un tanto rigorismo ad occasione di quel fatto precisamente che dava origine alla querela, e che conosceva di essere innocuo ed irreprensibile (1)! In altri termini, se la mia casa cada per vetustà, e perciò senza mia colpa, sarò tenuto a rifare il danno, che dal crollamento fosse derivato. Se poi io con tutta la premeditazione ò cercato di schiantare una famiglia e spingere degli uomini nell' abisso di un giudizio penale a nulla sarò tenuto, quando la innocenza di costoro rilucerà per modo da non potersi dar luogo alla discussione pubblica. Cosicchè gl' innocenti debbono lamentarsi di apparir tali, e cercare di seguitare a sembar colpevoli per aspirare al riscatto. Questo sistema assurdo e vandalico menerebbe a far istituire querele criminali con la stessa facilità come si giuoca un biglietto al lotto. Siamo confidenti nella speranza, che i giudici della causa non divideranno col nostro avversario queste idee nemiche ed aliene dalla legge, e per sino dal buon senso, che fu detto essere il termometro invariabile del giusto e dell' onesto.

§. 5. Danni arrecati dalla querela.

Nella parola danni ed interessi s' intende ciò che ò perduto e quanto non ò lucrato.

In quantum interfuit, sic interpretatur, id est quantum mihi abest, quantumque lucrari potui scri-

(1) *Art.* 1338, *e* 1339 *LL. CC.*

veva l'egregio BARNABA BRISSONIO, desumendo la massima dal seno del romano diritto (1). In questa frase si comprendono nel nostro idioma, ed in quello degli economisti il danno emergente, ed il lucro cessante.

Questi derivano dalle necessarie operazioni per la difesa ; dalle condizioni particolari de' signori Merola, da quanto ànno essi sofferto e patito per riuscire trionfanti in quel duro scontro ; ed in fine dalla pregiudicata riputazione di quegli onesti cittadini.

Qualunque persone nudrita ed allevata all' ombra dell' onore, e massimamente i signori Merola, de'quali il padre versava le sue occupazioni nel commercio, ed il secondo era stretto dal sacramento militare, occupando il distinto posto di chirurgo maggiore della Real Marina, posero in fermento tutta la moltitudine degli affetti loro nel vedersi immersi nel vasto e periglioso pelago di un giudizio penale.

Le leggi in tali procedimenti, ed in fino a che si arrivi al termine della completa istruzione, successivamente tracciano gli atti della medesima, sia coi primi elementi della istruzione, poscia con le pruove generiche, quindi con la specifica, in seguito con la sottoposizione all' accusa, ed in ultimo con tutti gl' incidenti che possono aver luogo in una procedura di tanto interesse. Le stesse leggi concedono la presentazione delle memorie per parte dell' imputato, e quanto altro accorre per raccomandare, e dimostrare la sua innocenza (2).

A questo fine gli attori e per recidere litigî àn-

---

(1) *De verbor. Signif. Verbo Interesse.*
Exempla eius quod interest peti possunt ex L. 21. *§. ult. cum L. seg. ad Leg. Aquiliam. L.* 3. *ff. de condict. furtiva. L.* 18. *ff. de evictionibus ecc.*

(2) *Art.* 80, *e seg. Art.* 112 *e seg. LL. di procedura penale.*

no presentata specifica de' danni ed interessi, e che noi brevemente accenneremo.

PRIMA PARTITA.

Spese di giudizio.

Certamente che D. Vincenzo Merola vecchio di anni 88, e D. Luigi assente da Napoli, non potevano ozionar tranquilli; il primo in casa sua, ed attendere ai suoi doveri il secondo in lontane regioni nell'imminente periglio di una condanna ai ferri, che promoveva il loro contradittore signor d' Orsi, senza giovarsi delle cure, e de' lumi di un uomo perito nel mestiere. Di fatti l' onorevole avvocato D. Francesco de Marco assunse la difesa de' prevenuti, e condusse le cose fino alla dichiarazione d' innocenza.

De Marco impiegò spese e fatica; altre ne adibirono gli accusati, e quindi di questo danno debbono venir rifatti dal querelante. Chi niegasse poi la difesa e le spese, auguriamo a lui una querela di alto criminale per conoscere, se in una tanta fortunosa emergenza lascerà egli operare al caso, senza provvedere opportunamente al bisogno.

SECONDA PARTITA.

Spese di medici, e medicine occorse per D. Vincenzo Merola.

Questo onesto uomo d' intemerati costumi, e di antica virtù, vessato da una cotanta persecuzione, e sottoposto a mandato di arresto precipitò in gravissima infermità. Gli furon d' uopo i soccorsi dell' arte salutare, e delle opportune medele. I testimoni esaminati a discarico di costui nella istruzion penale accer-

tano questi fatti (1). Sicuramente che nella estimazione de' danni vanno incluse queste partite e queste somme spese unicamente per le conseguenze di una calunniosa querela.

TERZA PARTITA.

Lucri cessati a D. Vincenzo, atteso il giudizio penale.

D. Vincenzo, abbenchè grave di anni esercitava industria e commercio, nel quale metteva principalmente l'inestimabile capitale della sua probità, e del suo onore. Egli per le fasi del giudizio, per gl'incomodi di sua salute, e pel pregiudizio della sua fama fu interdetto per un anno nelle sue speculazioni. Quegli onesti vantaggi che ritraeva come frutto della integrità di una vita secolare, gli furon rapiti dalla ribalderìa del querelante; il quale se tentò di farlo scendere nella tomba ricoperto d' infamia, è d' uopo che lo rinfranchi ora che compie l'incolpabile vita in mezzo al credito, ed alla confidenza degli uomini, atteso la sua dichiarata innocenza.

QUARTA PARTITA.

Lucri cessati a D. Luigi Merola.

Costa dai certificati rilasciati dalle officine della Intendenza generale della Real marina: che D. Luigi sia primo chirurgo navigante con gli averi di ducati 49 il mese: che egli sin dall' anno 1836, mese di marzo era imbarcato sulla fregata Partenope per le coste di Affrica: che gli uffiziali imbarcati ricevono il doppio appuntamento: che disbarcò per ordine del

(1) *Fol.* 73 *e seg. del processo penale.*

maggior generale nel 13 di gennaio del 1837 e che la fregata Partenope è tuttora nello stesso stato di armamento, come nel 1836. Costa pure dal processo penale la corrispondenza, e le premure fatte dalle autorità giudiziarie a quelle militari per lo ritorno del sig. D. Luigi, perchè sottoposto a giudizio penale (1). D. Luigi adunque à perduto il doppio trattamento, che il Governo gli avrebbe corrisposto per lo giro di un anno, e che à irremisibilmente perduto a causa del suo disbarco originato dalla pendenza del giudizio penale. Anche questa partita debbono prestare i signori d' Orsi e de Sortis a titolo di lucro cessato.

QUINTA PARTITA.

Altro lucro cessato allo stesso D. Luigi, atteso il procedimento penale.

D. Luigi durò due mesi sotto il mandato di arresto in un tempo in cui inferociva il morbo che per ben due volte à mietute vittime a torme tra noi. Egli se fosse stato esente dai timori, e dagli obblighi del mandato, avrebbe potuto utilizzare i suoi lumi, e le sue cognizioni in tempi così difficili e perniciosi, e nei quali caramente si ricompensavano l'assistenza ed i consigli de' professori di medicina di qualunqne specie, e di qualunque grado. Questo guadagno non fatto anche a titolo di lucro cessato debbono prestarlo i nostri contradittori.

(1) *Fol. 71 e seguenti del processo criminale.*

§. 6. Risarcimento dell' onore , della stima , e della fama de' signori Merola.

Melius est nomen bonum quam divitiae multae (1) grida la Divina Sapienza È il maggior de' beni l' imprezzabile proprietà del credito universale , che attribuisce la fama di onesto uomo. Anche questo bene che non cade sotto la mano, ma che alberga nell' unisono sentimento degli uomini è capace di valutazione pecuniaria, quando taluno per avventura si usurpi il diritto di menomarne la intensità, e di scuoterne la esistenza.

MELCHIORRE GIOIA (2) ripruovando la losca logica del foro censura il metodo fallace di non dar prezzo alle detrazioni , ed alla disistima. *È tutt' ora incerta,* egli dice , *confusa , oscura l' idea del danno nella mente de' commentatori curiali. Essi ristringono il danno all' oggetto materiale diminuito, o distrutto , e non veggono danno ove non possono applicare il compasso.* Ed il severo CORNELIO TACITO (3) osa dire che *modestiae fama quae neque summis mortalium spernanda est, et A DIIS aestimatur.* Nè manca un gran maestro di pubblico diritto che mette sin l'armi in mano al calunniato per la rivalsa della ingiusta detrazione. *Adeo ut bella quoque ob laesam aestimationem geri possunt (4).*

In fine noi non sapremmo meglio esprimere la forza di questi concetti di quello, che la dipinge co' vivi colori della sua vittoriosa eloquenza il famoso

(1) *Ecclesiast.*
(2) *Dell' ingiuria parte I. lib.* 3 *sez.* 2 *capo* 3.
(3) *Annal. lib.* 15 *cap.* 2.
(4) SAMUEL. COCCEI. *ad Hug. Grot. de Iure Belli et pacis. L.* 2 *cap.* 1 §. 10 *n.* 3.

Filippo Briganti (1). *Ma contro quei*, egli dice, *che con atto positivo fa manifesta guerra all' altrui riputazione, la natura stessa porge l' armi al diffamato per farsi rendere un bene, senza di cui la vita umana non è più vita, ma una perpetua agonìa, ma un continuo parosismo di morte. Nel possesso dunque di esistenza morale non ha la natura interdetto d' immissione, ma solamente di manutenzione, tanto in favor delle forze individue, quanto in favor delle forze aggregate; a segno che possono i popoli, che vivono relativamente nello stato di naturale indipendenza chiedere con aperta guerra la riparazione del suffragio positivo degli uomini, e della buona opinione oscurata dalla malignità e dalla calunnia altrui.*

I signori Merola soggettati ad un lungo e penoso giudizio. Diffamati nella loro opinione, e D. Luigi precipuamente pregiudicato nella mente de' suoi superiori, che molto severamente camminano per le vie del rigore in tali rincontri ànno certamente diritto alle riparazioni per la violata fama, e per l' onore manomesso.

§ 7. Risposta ad una obbiezione.

L'avversario quasi che vinto dalla robustezza delle ragioni di Merola, oppone non esser questa la sede propria per parlarsi de' danni ed interessi.

Noi non sappiamo divinare il perchè nol sia. Innanzi tutto l' economia dei giudizî consiglia e persuade di non multiplicare procedimenti, quando si possono definire le dispute nel loro nascere. Di poi questo giudizio per risarcimento è conseguenza del fatto di d'Orsi e de Sortis, e si rannoda talmente a

(1) *Esame analitico del sistema legale pag.* 206 §. X *ediz. del* 1771.

quello della nullità della transazione, che ne forma uno intero congiunto ed inseparabile, sia nel senso di abbattere la transazione, sia nel senso di rimborsare i danni cagionati. Da ultimo si possono domandare dieci cose col libello medesimo, ed il magistrato risponde a tutte le domande, qualora la disputa è ristretta tra le parti medesime e per gli stessi fatti giudiziari. Questi estremi si verificano per l' appunto nel caso nostro. Perciocchè i giudici nella disamina della nullità della transazione, debbono discendere a quella del risarcimento dei danni ed interessi per essere unica la causa efficace di entrambi, cioè il giudizio criminale dolosamente istituito da d' Orsi. Questa indagine versa tra le parti medesime; sorge dai medesimi fatti, e non implica veruna incompatibilità nell' assolverle e giudicarle attualmente.

L' avversario che per cogliere il bel fiore di una spiritosa espressione, facilmente abiura ai precetti della legge e della ragione, in vece di dire che i danni ed interessi differiscono dalla causa attuale quanto il gran Kam di Tartaria da D. Luigi Merola, avrebbe offerto un segno di lodevole pentimento, se avesse confessato che il suo cervello dista tanto dal senso comune quanto il Sole dalla terra.

§. 8. Quadro della causa e conchiusione.

Imiteremo coloro, i quali giunti in riva dopo i perigli di uno affannoso viaggio raccontano agli amici i casi fortunosi dai quali a gran ventura camparono, per cogliere in queste memorie un qnalche compenso delle sofferte pene.

Noi quindi epilogando in iscorcio la lunga discussione, terremo di aver dimostrato l' ottima ragione dei signori Merola, quando sarà sembrata la con-